

## CONVENZIONE

[Articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n. 152]

L'anno 2017 il giorno 2 del mese di maggio

### TRA

l'Istituto di patronato e di assistenza sociale **EPASA-ITACO Cittadini e Imprese**, di seguito *patronato EPASA-ITACO Cittadini e Imprese*, codice fiscale **80183710583**, con sede legale in **Roma Piazza Mariano Armellini 9 a**, in persona del Direttore Generale delegato Valter Marani nato a Canale Monterano il 17/11/1959 codice fiscale MRNVTR59S17

### E

**CAF CNA Srl**, di seguito *CAF-CNA*, codice fiscale / partita IVA **04417981000** con sede legale in **Roma, Piazza Mariano Armellini 9 a**, in persona di Giuliano Tamagnini nato a Reggio Emilia il 02/11/1954 codice fiscale TMGGLN54S02H223P in qualità di Legale Rappresentante

### PREMESSO CHE:

- ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, il *patronato* EPASA-ITACO Cittadini e Imprese è persona giuridica di diritto privato che svolge un servizio di pubblica utilità e che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali;
- il CAF-CNA è una società a responsabilità limitata costituita in data 23 dicembre 1992, in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 32, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che esercita l'attività di assistenza fiscale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 2, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati, non titolari di reddito di lavoro autonomo e d'impresa;
- che il CAF-CNA è stato espressamente autorizzato allo svolgimento di quest'attività con il D.M. 31 marzo 1993 ed è iscritto all'Albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale al numero 24;
- secondo il disposto dell'articolo 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli Istituti di patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, attività diverse, dettagliatamente elencate, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/2001;
- ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, gli Istituti di patronato possono espletare, in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica nello svolgimento delle pratiche amministrative in favore di soggetti privati e pubblici in materia di previdenza e assistenza sociale,

diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;

- le attività oggetto della presente convenzione sono realizzate in favore del CAF-CNA in quanto rientrante tra i soggetti privati menzionati nell'art. 10, comma 1 lett. a) della legge 30 marzo 2001, n. 152;

- il patronato EPASA-ITACO Cittadini e Imprese e il CAF-CNA hanno preventivamente valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività da svolgere considerandole rientranti tra quelle di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, anche al fine di garantire un livello qualitativo adeguato;

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto della convenzione**

Con la presente convenzione il **CAF-CNA** conferisce al patronato EPASA-ITACO Cittadini e Imprese l'incarico di svolgere le attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative in materia di legislazione fiscale come disposto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001.

In particolare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2229 del codice civile, le attività svolte dal il patronato EPASA-ITACO Cittadini e Imprese saranno le seguenti:

- a) Informazione, assistenza e consulenza agli assistiti sulla normativa fiscale;
- b) Assistenza tecnica nella predisposizione delle deleghe di pagamento, nell'archiviazione delle pratiche e nell'aggiornamento della documentazione;
- c) Supporto nella predisposizione e verifica dei dati e della documentazione necessari per le pratiche amministrative di competenza del CAAF: modelli 730, RED, ISE- ISEE-ICEF e altre istanze previste da norme nazionali, regionali o locali;

Resta esclusa dalla presente convenzione l'attività riservata per legge in via esclusiva al CAF.

### **Articolo 2**

#### **Modalità di svolgimento della/e attività**

Il patronato EPASA-ITACO Cittadini e Imprese è tenuto a svolgere le attività indicate all'articolo 1 tramite la propria struttura organizzativa nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

Il patronato EPASA-ITACO Cittadini e Imprese espleta l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente.



Il patronato EPASA-ITACO Cittadini e Imprese impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.

Il patronato EPASA-ITACO Cittadini e Imprese è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti richiesti dal CAF-CNA sulle attività svolte.

### **Articolo 3**

#### **Rimborso spese**

Le attività di cui all'articolo 1 sono fornite dal patronato EPASA-ITACO Cittadini e Imprese senza scopo di lucro. Il rimborso dei costi, anche forfettari mediante rendicontazione, e i criteri di computo del rimborso spese sono stabiliti attraverso le seguenti modalità:

il rimborso è determinato a consuntivo, sulla base dei report delle pratiche acquisite che il CAF-CNA trasmetterà al patronato EPASA-ITACO Cittadini e Imprese dopo l'avvenuto pagamento da parte degli enti convenzionati, sulla base dello schema allegato alla presente convenzione che tiene conto del costo orario medio rendicontato nell'anno precedente dalla struttura e del tempo medio di gestione di ciascuna pratica (all. A)

### **Articolo 4**

#### **Durata della convenzione**

La presente convenzione ha durata di uno (1) a decorrere dal 1 aprile 2017 ed alla scadenza si rinnova tacitamente per egual periodo;

### **Articolo 5**

#### **Responsabilità**

Il patronato EPASA-ITACO Cittadini e Imprese è responsabile dei danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi dal proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

### **Articolo 6**

#### **Recesso unilaterale**

Entrambe le parti si riservano di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione. In caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essere comunicato per iscritto a mezzo lettera raccomandata A/R con preavviso di trenta (30) giorni rispetto alla data di scadenza;.

### **Articolo 7**

#### **Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione**

E' vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.

### **Articolo 8**

#### **Riservatezza e trattamento dei dati personali**



E' fatto obbligo al patronato EPASA-ITACO Cittadini e Imprese di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione. Il patronato EPASA-ITACO Cittadini e Imprese è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, ed opera in qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

#### **Articolo 9**

#### **Pubblicazione e comunicazione della convenzione**

Il patronato EPASA-ITACO Cittadini e Imprese pubblica e comunica la convenzione nei modi e nei termini indicati nel D.M. 16 settembre 2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.265 del 13/11/2015.

#### **Articolo 10**

#### **Foro competente**

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra il patronato EPASA-ITACO Cittadini e Imprese e il CAF-CNA nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Roma

#### **Articolo 11**

#### **Registrazione**

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

#### **Articolo 12**

#### **Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Il patronato EPASA-ITACO Cittadini e Imprese



Il CAF-CNA

